

Allegato "C" all'atto N.18315 di raccolta

**STATUTO DEL CONSORZIO**

**"PROGETTO LEGNO VENETO"**

**ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE**

È costituito un Consorzio volontario con attività esterna, ai sensi degli art.2602 e seguenti del Codice Civile, che assume la denominazione **"PROGETTO LEGNO VENETO"** (di seguito: Consorzio).

Il Consorzio è costituito tra gli operatori della filiera del legno ed è atto ad assicurare, in forma associativa, il miglior conseguimento degli scopi sociali in dettaglio elencati al successivo articolo 4.

**ART. 2 - DURATA**

La durata del Consorzio è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue) e sarà prorogata tacitamente per ulteriori 10 (dieci) anni, salvo il diritto di recesso da parte dei consorziati dissenzienti.

Il Consorzio potrà anche essere sciolto prima della scadenza del termine nei modi indicati all'art.2611 del Codice Civile ed al successivo art.27 del presente Statuto.

**ART. 3 - SEDE**

Il Consorzio ha la sua sede legale ed amministrativa nel Comune di Sedico (BL) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione presso il Registro delle Imprese.

Per il conseguimento dei suoi scopi sociali può costituire

filiali, succursali, sedi operative, uffici e rappresentanze in Italia e all'estero.

#### **ART. 4 - SCOPI E FACOLTA'**

Il Consorzio ha l'obiettivo di:

- favorire, promuovere e sostenere, la creazione di un mercato del Legno proveniente dalle foreste della Regione Veneto, coinvolgendo tutti gli operatori che, con professionalità, svolgono attività nel settore della filiera del legno, mercato aperto e interoperabile con altri mercati - locali, europei o internazionali - promuovendo l'affermazione di:

1. strategie in grado di soddisfare i bisogni - espressi o latenti - dei produttori, dei distributori, dei consumatori e dei fornitori di servizi coinvolti nella filiera (proprietari forestali, operatori forestali, segherie, ecc) tenendo conto delle forti potenzialità del territorio veneto, ricco di boschi a varie specie legnose;

2. nuove leggi, emendamenti e regolamenti rilevanti per il sistema economico, in linea con le istanze mercantili, attraverso lo sviluppo delle attività del settore al fine di poter investire per una competitività sicura;

- studiare, analizzare ed elaborare specifiche attività tecnico-funzionali in ordine alla continua richiesta di consumo del prodotto legno anche e soprattutto nel settore delle costruzioni;

- riunire al proprio interno soggetti ed enti - privati e

	pubblici - interessati all'affermazione degli schemi di <i>busi-</i>	
	<i>ness</i> proposti e alla loro rappresentazione a soggetti, quali	
	istituzioni, organizzazioni, autorità, associazioni, gruppi	
	e qualsiasi altro soggetto nazionale o estero;	
	- presidiare gli interessi generali derivanti dal processo	
	di implementazione, adozione e sviluppo del mercato della fi-	
	liera del legno; promuovere, costruire e favorire lo spirito	
	di collaborazione tra i Consorziati e sostenere le iniziati-	
	ve che possano contribuire alla diffusione di quanto svilup-	
	pato dal Consorzio e al riconoscimento della sua utilità;	
	- promuovere, partecipare e condividere le attività, in ordi-	
	ne al mercato dei beni del settore, al fine di rendere equa	
	la distribuzione del valore all'interno della filiera del le-	
	gno; inoltre, in ambito nazionale, locale e internazionale	
	sostenere i Consorziati e i terzi in questioni relative al	
	processo di implementazione, adozione e sviluppo degli sche-	
	mi e degli strumenti promossi;	
	- più in generale, ricercare e mettere a punto attività con-	
	certate, nonché analizzare le migliori esperienze operative	
	su temi di interesse del Consorzio, anche mediante lo scam-	
	bio e il confronto con altri soggetti che abbiano i medesimi	
	fini.	
	Particolare attenzione verrà prestata allo sviluppo ed alla	
	diffusione di metodiche che rendano evidente l'impatto delle	
	novità proposte sulla comunità economico-finanziaria (opera-	

tori e *stakeholder*) e sollecitino regolatori e legislatori a

tenere presenti i nuovi orizzonti di mercato, contribuendo

allo sviluppo del settore stesso.

Il Consorzio si propone quindi di integrare e coordinare, in

un quadro di collaborazione e sussidiarietà a forte valenza

interdisciplinare, le competenze, le specializzazioni e le

conoscenze dei Consorziati, al fine di promuovere il poten-

ziamento, la diffusione e la divulgazione dei servizi da lo-

ro già resi o che intendono erogare sul nascente mercato del

legno.

A titolo esemplificativo, sulla base del programma annualmen-

te approvato dall'Assemblea, il Consorzio potrà:

1. creare gruppi, e se necessario, sottogruppi di lavoro, di

natura specifica, per sviluppare percorsi di studio, forma-

zione, analisi, ricerca e applicazione pratica che risultino

adeguati e necessari per il raggiungimento degli obiettivi e

degli scopi del Consorzio;

2. promuovere incontri e relazioni con altri consorzi, asso-

ciazioni, centri di ricerca e/o enti che perseguano finalità

analoghe;

3. organizzare conferenze, seminari, giornate, incontri, e

qualsiasi altro evento che contribuisca al raggiungimento

dei fini consortili;

4. partecipare, collaborare e supervisionare tutte quelle at-

tività utili al raggiungimento degli obiettivi;

	5. diffondere le pratiche e l'utilizzo delle conoscenze sia	
	direttamente sia indirettamente, mediante membri o terze par-	
	ti su contenuti certificati dal Consorzio; tale diffusione	
	potrà avvenire secondo i mezzi tecnici ritenuti più consoni	
	ai sensi di una delibera del Consiglio Direttivo;	
	6. effettuare, ove richiesto, la ricerca dei segmenti di mer-	
	cato ove possano essere forniti i servizi offerti dai Consor-	
	ziati e curarne la pubblicità collettiva, promuovendo l'imma-	
	gine del Consorzio;	
	7. promuovere, anche mediante messa a punto di specifici mo-	
	duli formativi, l'addestramento, l'aggiornamento, la forma-	
	zione e la specializzazione dei professionisti e dei collabo-	
	ratori dei Consorziati ed effettuare attività formativa, an-	
	che mediante delega a terzi, sugli elementi e standard sup-	
	portati dal Consorzio;	
	8. fornire ai Consorziati, periodicamente e/o per evento, il	
	più ampio supporto di informazioni inerenti gli argomenti e	
	le problematiche di interesse del Consorzio;	
	9. svolgere attività editoriale in genere e, in particolare,	
	pubblicare libri e periodici - ad esclusione dei quotidiani	
	- riviste e bollettini, anche attraverso la produzione di au-	
	diovisivi, filmati e in genere di strumenti di comunicazione	
	che impieghino tecniche multimediali;	
	10. ove richiesto, allestire, organizzare e fornire servizi	
	di sostegno, completamento e supporto all'attività dei Con-	

sorziati;

11. su espressa sollecitazione dei Consorziati, allestire, organizzare e gestire in forma comune e accentrata attività e servizi tipici delle strutture dei Consorziati con lo scopo di sfruttare sinergie ed economie di scala e di processo onde ridurre i costi di gestione delle strutture medesime;

12. provvedere all'approvvigionamento a seguito di specifiche richieste dei consorziati di macchinari, impianti e strumenti di lavoro ad essi occorrenti.

Comunque nessuna operazione che comporti l'assunzione di responsabilità verso i terzi potrà essere iniziata dal Consorzio, se in precedenza i consorziati interessati all'operazione non abbiano dato idonee garanzie, provvedendo al finanziamento dell'operazione stessa ed alla copertura di ogni rischio ad essa relativo oppure fornendo adeguata cauzione, oppure in altro modo idoneo eventualmente stabilito dal regolamento interno, circa l'adempimento da parte loro delle corrispettive obbligazioni che essi assumono verso il Consorzio.

Inoltre, il Consorzio si propone di agevolare, sostenere e promuovere lo sviluppo delle attività economiche del mercato dei beni digitali e dei Consorziati. Per il perseguimento di tale finalità il Consorzio potrà:

1. individuare, studiare e analizzare nuove iniziative imprenditoriali o nuovi progetti industriali, commerciali e professionali da sottoporre alla valutazione dei Consorziati

allo scopo di verificarne la possibilità di concreta attuazione;

2. analizzare, valutare e curare, anche a seguito di richiesta formulata dai Consorziati o dal mercato, la ricerca di *partner* per raggruppamenti di aziende finalizzati alla realizzazione di progetti che rientrino negli obiettivi statutari;

3. laddove richiesto dai Consorziati, promuovere, anche a favore del mercato in generale, sistemi di acquisto collettivo direttamente alla fonte di produzione, stipulare convenzioni vantaggiose con i fornitori, svolgere azione calmieratrice dei prezzi di acquisto;

4. fornire la consulenza e l'assistenza per la risoluzione delle diverse problematiche fiscali, legali, amministrative, finanziarie e tecniche connesse alla realizzazione delle iniziative e dei progetti.

Le attività sopra descritte potranno essere svolte dal Consorzio, esclusivamente tramite l'opera dei Consorziati o da persone fisiche o giuridiche appositamente incaricate da una delibera del Consiglio Direttivo, anche a favore del mercato in generale.

Il Consorzio non ha fini di lucro e pertanto l'esercizio delle predette attività, o di saltuarie ed occasionali attività commerciali, non costituisce in alcun modo il perseguimento di un oggetto esclusivo o di principale attività essendo me-

ramente finalizzato al perseguimento dello scopo istituzionale.

A seconda dei casi, il consorzio potrà assumere impegni in nome proprio oppure per conto dei consorziati o parti di essi.

#### **ART. 5 - NATURA DEL MARCHIO**

Il Consorzio potrà dotarsi di un proprio marchio distintivo o potrà adottare marchi forniti da terzi.

Il marchio del Consorzio dovrà essere registrato all'ufficio marchi e brevetti e sarà di proprietà del Consorzio medesimo.

Il marchio contraddistinguerà esclusivamente le attività ed i prodotti forniti dai consorziati.

Il Consorzio avrà la proprietà del marchio secondo l'ordinamento vigente, custodirà le matrici e ne autorizzerà l'applicazione con modalità conformi agli accordi interni al Consorzio medesimo.

Il Consorzio potrà inoltre procedere alla registrazione di ulteriori marchi qualora si ritenessero necessari per la sua attività.

#### **ART. 6 - USO DEL MARCHIO**

Sarà vietato ai Consorziati di fare del marchio consortile un uso diverso da quello previsto dall'ordinamento vigente, dal presente Statuto e dai regolamenti consortili.

Sarà consentito riprodurlo su carta da lettera, stampati,



confezioni, usarlo in pubblicità e promozioni, salve le prescrizioni generali e di legge. La possibilità di riproduzione del marchio consortile in qualunque tipo di elaborazione grafica sarà comunque subordinata alla preventiva autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo e riservata esclusivamente agli associati.

Le regole per l'uso del marchio saranno descritte in un documento successivo, deliberato dal Consiglio Direttivo.

#### **ART. 7 - REQUISITI DEI CONSORZIATI**

Possono far parte del Consorzio, con la qualifica di soci ordinari con diritto al voto, gli operatori della filiera del legno (imprenditori, società ed enti) aventi la sede operativa e produttiva nella Regione Veneto, che svolgono attività all'interno della filiera del legno. Ogni soggetto richiedente dovrà possedere la certificazione di gestione Forestale sostenibile o di Catena di Custodia (se compatibile con la propria attività).

L'assunzione della qualità di Consorziato comporta l'accettazione incondizionata dell'atto costitutivo, del presente statuto, del regolamento interno e delle delibere dell'assemblea dei soci, come previsto nel successivo art. 8.

Ogni Consorziato ha diritto ad un voto.

Chi intende far parte del Consorzio deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo sulla base di quanto disposto dall'art. 8 del presente Statuto.

Il richiedente l'ammissione al Consorzio deve versare il contributo iniziale di partecipazione al fondo consortile al momento della presentazione della domanda di ammissione.

In caso di mancata ammissione da parte del Consorzio la quota verrà restituita entro 30 (trenta) giorni dalla data della delibera con la quale il Consorzio ha valutato le ammissioni.

#### **ART. 8 - FORMALITÀ DI AMMISSIONE ED OBBLIGHI PER I SOCI**

La domanda di ammissione al Consorzio di cui sopra all'art.7, deve essere indirizzata per iscritto al Consiglio Direttivo e deve contenere: l'elenco dei requisiti per l'ammissione che il richiedente afferma di possedere, copia del bonifico della quota consortile ed un'esplicita dichiarazione di conoscere e di accettare senza riserve le disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti interni e di tutte le deliberazioni, in precedenza adottate dagli organi del Consorzio.

#### **ART. 9 - OBBLIGHI PER TUTTI I CONSORZIATI**

Tutti i consorziati, al momento della richiesta di adesione, assumono e sottostanno all'impegno:

1) di osservare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni emanate per il conseguimento degli scopi consortili e le disposizioni di cui all'ordinamento vigente in materia di produzione ed etichettatura;

2) di versare i contributi di ammissione e tutti gli altri

	contributi (straordinari, ordinari annuali, ecc.), nelle forme e misure stabiliti dal Consiglio Direttivo ai sensi del presente Statuto;	
	3) di non chiedere, per la durata del Consorzio, la divisione del fondo consortile;	
	4) di non promuovere la costituzione e non far parte di altri consorzi che abbiano finalità contrarie a quelle del Consorzio;	
	5) di sottoporre tutte le controversie con il Consorzio ed in particolare le questioni di cui ai successivi artt.13 e 14, all'autorità giudiziaria ordinaria come indicato all'art.28 del presente statuto;	
	6) di denunciare tempestivamente al Consorzio ogni variazione delle forme di esercizio dell'impresa consorziata e dei soggetti autorizzati a rappresentarla in seno al Consorzio.	
	Per le infrazioni alle norme del presente statuto e dell'eventuale regolamento interno che non comportano esclusione, saranno previsti specifici provvedimenti definiti dal Consiglio Direttivo come previsto dall'art.13.	
	<b>ART. 10 - MODALITÀ DI AMMISSIONE, DURATA DEL CONTRATTO, RECESSO</b>	
	Il Consiglio Direttivo si riunisce una sola volta l'anno entro il 28 febbraio di ogni anno per deliberare in merito all'ammissione al Consorzio di nuovi Consorziati che abbiano presentato domanda facendole pervenire al Direttivo stesso	

dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.

L'eventuale delibera di ammissione dovrà essere comunicata al richiedente. Il Consiglio Direttivo deve rigettare la richiesta di ammissione nel caso in cui:

- il soggetto richiedente svolga attività incompatibili con quelle svolte dal Consorzio,
- il richiedente si sia deliberatamente rifiutato di pagare le quote dovute o il Consiglio Direttivo rilevi che abbia palesemente dimostrato l'intenzione di avversare l'attività del Consorzio.

La delibera che rigetta l'istanza di ammissione deve essere motivata e non è soggetta ad impugnativa. L'aspirante consorziato, in questo caso, potrà ripresentare la domanda non prima di 12 (dodici) mesi.

Il Consorziato cessa di appartenere al Consorzio per:

- a) recesso;
- b) decadenza, che può essere dovuta a decesso del Consorziato o a cessazione dell'attività;
- c) esclusione, nei casi previsti dal successivo art. 14.

I Consorziati, oltre a quanto previsto dall'art. 2, potranno recedere dal Consorzio previa comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC (Posta elettronica) indirizzata al Consiglio Direttivo.

Il recesso acquista efficacia dal momento in cui il Consorzio ne ha conoscenza; dallo stesso momento il recedente deca-

	de da qualunque carica e da eventuali incarichi ricevuti. Il	
	Consoziato receduto rimane comunque obbligato ad assolvere	
	agli impegni pecuniari assunti durante l'esercizio finanzia-	
	rio in corso.	
	Ciascun consorziato escluso o receduto non avrà diritto ad	
	alcun rimborso, indennizzo o restituzione di qualsiasi natu-	
	ra.	
	La quota associativa del Consorziato receduto o escluso ri-	
	marrà nel fondo consortile.	
	Il Consorziato escluso o receduto dovrà comunque cessare im-	
	mediatamente l'utilizzo dei contrassegni e dei marchi consor-	
	tili.	
	In caso di trasferimento di Azienda per atto tra vivi, il	
	nuovo titolare subentra nel contratto di Consorzio con l'ap-	
	provazione del Consiglio Direttivo, il quale deve verificare	
	l'eventuale sussistenza di giusta causa per l'esclusione del	
	consorziato (art. 2.610 C.C). In caso di trasferimento di A-	
	zienda a seguito di successione, gli eredi subentrano di di-	
	ritto nel contratto di Consorzio e nei relativi diritti ed	
	obblighi.	
	Il domicilio legale di ogni consorziato, per ogni rapporto	
	con il Consorzio, si intende a tutti gli effetti di legge,	
	quello indicato dal Consorziato stesso in sede di domanda di	
	ammissione o di eventuali successive modifiche comunicate.	
	<b>ART. 11 - CONTRIBUTI CONSORTILI</b>	

I costi dell'attività espletata dal Consorzio sono posti a carico di tutti i soggetti aderenti.

Definizione dei contributi e relativi criteri di ripartizione:

a) contributo di ammissione a carico dei nuovi Consorziati, deliberato dal Consiglio Direttivo e fatto confluire al fondo consortile;

b) contributo annuale nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione;

L'ammontare del contributo di cui alla lettera b) e la forma di versamento sono determinati dal Consiglio Direttivo entro il 28 (ventotto) febbraio di ogni anno per l'anno in corso a tale data. Entro 30 (trenta) giorni dalla data della delibera che determina i contributi, sarà inviata ai Consorziati a mezzo posta ordinaria o elettronica la comunicazione contenente la richiesta del contributo annuale.

#### **ART. 12 - PREROGATIVE DEI CONSORZIATI**

I consorziati hanno diritto a tutte le prerogative derivanti dal presente Statuto ed in particolare:

1) di qualificarsi quali appartenenti al Consorzio, nei limiti e nei modi previsti dal presente Statuto;

2) di esercitare l'elettorato attivo e passivo;

3) di essere aggiornati sulle attività del Consorzio visionando i verbali del Consiglio Direttivo presso l'Ufficio Amministrativo.

**ART. 13 - SANZIONI CONSORTILI**

In caso di infrazioni alle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti interni o delle delibere degli organi sociali, il Presidente invita il Consorziato inadempiente a presentare per iscritto le eventuali giustificazioni e convoca il Consiglio Direttivo per i conseguenti provvedimenti e per stabilire eventualmente specifiche sanzioni o l'esclusione dal Consorzio stesso.

Il Presidente comunica al Consorziato la delibera del Consiglio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Resta fermo quanto previsto all'art.14 del presente Statuto.

**ART. 14 - ESCLUSIONE DEL CONSORZIATO**

Il Consiglio Direttivo può deliberare in qualunque momento l'esclusione del consorziato nei casi in cui il Consorziato stesso:

a) abbia perduto anche uno solo dei requisiti essenziali per l'ammissione al Consorzio;

b) sia dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;

c) non abbia provveduto, nei termini stabiliti, al pagamento di tutto o di parte dell'importo del contributo annuale o di altre somme per le quali è stato accertato l'obbligo di pagamento;

d) si sia reso inadempiente verso il Consorzio per le obbligazioni da questo assunte, su sua richiesta, in suo nome e

	per suo conto;	
	e) abbia arrecato comprovato documento con atti o condotta a-	
	gli interessi del Consorzio, all'immagine del prodotto o a-	
	gli interessi dei produttori;	
	f) abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle	
	disposizioni di legge, del presente Statuto, del regolamento	
	interno o delle deliberazioni degli organi del Consorzio;	
	g) abbia interessi in conflitto a quelli del Consorzio su-	
	scettibili di creare un evidente pregiudizio al Consorzio me-	
	desimo;	
	h) non possa più partecipare al conseguimento degli scopi so-	
	ciali;	
	i) abbia fatto, in qualsivoglia modo, uso illecito, anche a	
	mezzo di contraffazioni e/o riproduzioni non consentite, del	
	marchio, dei contrassegni e dei segni distintivi del Consor-	
	zio.	
	L'esclusione deve essere comunicata al consorziato, entro 15	
	(quindici) giorni dalla relativa delibera, dal Presidente	
	del Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata con ri-	
	cevuta di ritorno o tramite posta elettronica.	
	L'esclusione può essere impugnata, con effetto sospensivo	
	della stessa, davanti all'autorità giudiziaria ordinaria di	
	cui all'art. 28 del presente Statuto. Trascorsi 30 (trenta)	
	giorni senza che sia stata impugnata, la delibera diviene de-	
	finitiva.	



**ART. 15 - ELENCO DEI CONSORZIATI**

Con un'unica deliberazione del Consiglio Direttivo, da adottarsi entro e non oltre il 28 (ventotto) febbraio di ogni anno, è aggiornato l'elenco dei consorziati in regola con i requisiti del presente Statuto. Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo, il nuovo elenco dei consorziati verrà depositato al Registro delle Imprese, in caso di variazioni rispetto alla situazione precedente.

**ART. 16 - FONDO CONSORTILE**

Il Consorzio non ha scopo di lucro e la sua gestione non deve portare al conseguimento né tanto meno alla distribuzione di utili sotto qualsiasi forma. Eventuali sopravvenienze attive ed eventuali plusvalenze patrimoniali costituiranno minor costo di gestione.

Il fondo consortile è di ammontare variabile ed è costituito:

- 1) dal contributo versato da ciascuno dei Consorziati alla costituzione del Consorzio,
- 2) dal contributo di ammissione, versato dai nuovi Consorziati all'atto dell'ingresso nel Consorzio, come previsto all'art. 11 lettera a,
- 3) dai contributi specifici erogati da Enti pubblici e privati nonché da donazioni, lasciti ed atti di liberalità di persone fisiche o enti.

I creditori particolari dei Consorziati non potranno far va-

lere i loro diritti sul fondo consortile.

I fondi di riserva sono indivisibili e non possono pertanto essere distribuiti, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita del Consorzio che all'atto del suo scioglimento. E' vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio, di ogni genere e sotto qualsiasi forma.

Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'Assemblea ordinaria potrà deliberare il suo reintegro, da parte dei consorziati, stabilendone le modalità ed i termini.

#### **ART. 17 - ESERCIZIO CONSORTILE E BILANCIO CONSUNTIVO**

L'esercizio si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo procede alla redazione del progetto di bilancio, osservando le norme di cui all'art. 2615 bis de Codice Civile.

Il bilancio dovrà essere approvato dall'Assemblea dei Consorziati in sede ordinaria e dovrà essere depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese nei termini di legge.

#### **ART. 18 - ORGANI CONSORTILI**

Sono organi del Consorzio:

- L'Assemblea dei Consorziati,
- Il Consiglio Direttivo,
- Il Presidente ed il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo.

#### **ART. 19 - IDENTIFICAZIONE CATEGORIE DEL CONSORZIO**

Sulla base delle attività svolte, i consorziati sono riparti-

ti nelle 7 categorie di riferimento della filiera, così descritte:

I) proprietari forestali,

II) attività boschiva,

III) segherie,

IV) centri di trasformazione/ carpenterie/falegnamerie,

V) produttori di materiali ingegnerizzati,

VI) produttori case in legno,

VII) associazioni e enti vari.

#### **ART. 20 - ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI**

L'Assemblea è costituita da tutti i Consorziati in regola con gli obblighi statutari.

L'Assemblea è convocata presso la sede del Consorzio od in altro luogo, purché nella Regione Veneto, dal Presidente, almeno una volta all'anno e, in via straordinaria ogni qual volta il presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta scritta di almeno un quinto dei Consorziati o, negli altri casi previsti dalla legge, mediante un avviso di convocazione da spedire al domicilio del consorziato con raccomandata, o mediante qualsiasi mezzo che ammetta la prova dell'avvenuta consegna del messaggio (es. telefax, mail, ecc.) almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea.

In caso di urgenza la convocazione può essere inviata almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione.

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione del-

	l'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e	
	sottoscritto per presa visione dal consorziato destinatario.	
	Nell'avviso di convocazione deve essere riportato l'ordine	
	del giorno, la data e l'ora stabilite per la prima ed even-	
	tualmente la seconda convocazione, nonché il luogo della riu-	
	nione.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Diret-	
	tivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vi-	
	ce-Presidente del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o	
	impedimento sia del Presidente che del Vice-Presidente, l'As-	
	semblea stessa eleggerà il proprio Presidente. Le funzioni	
	di Segretario saranno svolte da un incaricato nominato dal	
	Presidente dell'Assemblea sempre che il verbale non debba es-	
	sere redatto da un Notaio. Il verbale va sottoscritto dal	
	Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.	
	L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.	
	<b>ART. 21 - ASSEMBLEA ORDINARIA</b>	
	L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta	
	all'anno entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio socia-	
	le, per l'approvazione del bilancio consuntivo e ogni altro	
	argomento eventualmente all'ordine del giorno.	
	L'Assemblea ordinaria:	
	a) approva il bilancio consuntivo;	
	b) nomina i componenti del Consiglio Direttivo;	
	c) determina i compensi dei componenti del Consiglio Diretti-	

vo;

d) approva il bilancio di previsione proposto dal Consiglio

Direttivo;

e) stabilisce gli indirizzi generali riguardanti l'attività del Consorzio ed approva eventuali regolamenti interni predisposti dall'organo amministrativo.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presenti almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno dei componenti l'Assemblea.

In seconda convocazione, che potrà aver luogo nello stesso giorno della prima, ma almeno a due ore da questa, le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei Consorziati presenti o rappresentati alle adunanze.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservati in apposito faldone presso la Segreteria del Consorzio.

#### **ART. 22 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dal presen-

te Statuto.

L'Assemblea in prima convocazione è valida con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) dei Consorziati, mentre in seconda convocazione l'Assemblea è valida con la presenza della maggioranza dei Consorziati.

L'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei Consorziati presenti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservati in apposito faldone presso la Segreteria del Consorzio.

#### **ART. 23 - RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA**

Il Consorziato può farsi rappresentare in caso di impedimento da un altro consorziato con delega scritta da conservarsi da parte del Consorzio. Nessun consorziato può rappresentare più di un consorziato.

#### **ART. 24 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 13 (tredici) componenti.

Preferibilmente i componenti del Consiglio Direttivo devono essere ricercati nelle diverse categorie di riferimento indicate all'art. 19 del presente Statuto.

I componenti del Consiglio Direttivo possono essere scelti anche tra i non Consorziati; in ogni caso la maggioranza dei

	Componenti del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra	
	i Consorziati o tra i soci di imprese Consorziati.	
	L'Assemblea nomina i componenti del Consiglio Direttivo.	
	Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per la gestione del	
	Consorzio, esclusi quelli che per legge o per Statuto sono	
	demandati all'Assemblea. Provvede ad ogni atto relativo al	
	personale del Consorzio.	
	Il Consiglio Direttivo si riunisce nella sede del Consorzio	
	o altrove, purché nella Regione Veneto, tutte le volte che	
	il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta	
	domanda da oltre la metà dei suoi membri. La convocazione	
	del Consiglio Direttivo è fatta dal Presidente con comunica-	
	zione inviata 3 (tre) giorni prima, e nei casi di urgenza al-	
	meno un giorno prima, con telegramma, e-mail, PEC o fax a	
	ciascun Consigliere.	
	Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favore-	
	vole della maggioranza dei suoi componenti.	
	Il verbale della riunione del Consiglio Direttivo è redatto	
	da una persona all'uopo incaricata dal Presidente. Il Presi-	
	dente sottoscrive in ogni caso il verbale.	
	Non è ammessa la delega, neanche ad un altro componente del	
	Consiglio Direttivo.	
	I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica due an-	
	ni e sono rieleggibili. Nel caso in cui un Consigliere inten-	
	da dimettersi da tale carica, deve far pervenire comunicazio-	

ne al Consorzio tramite raccomandata o posta certificata. Le

dimissioni hanno effetto dalla data di ricevimento della co-

municazione ed entro 30 (trenta) giorni verranno depositate

presso il Registro delle Imprese.

Il Consiglio Direttivo potrà dichiarare decaduti dalla cari-

ca i consiglieri che dovessero risultare assenti a più di

tre riunioni consecutive senza giustificato motivo. Entro 30

(trenta) giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo che

ha assunto tale decisione verrà depositata comunicazione

presso il Registro delle Imprese.

Rientra tra i poteri del Consiglio Direttivo:

- predisporre la bozza di bilancio consuntivo;

- predisporre il bilancio preventivo per l'esercizio succes-  
sivo;

- eleggere il Presidente e un Vice Presidente;

- nominare un Direttore Generale, stabilendone i poteri e i  
compensi;

- deliberare in merito all'ammissione di nuovi Consorziati  
ed in merito all'esclusione di Consorziati;

- deliberare in merito alle sanzioni consortili;

- deliberare la convocazione dell'assemblea e curare l'esecu-  
zione delle deliberazioni della stessa;

- stabilire i contributi dovuti al Consorzio dai consorziati  
per l'espletamento delle sue funzioni;

- svolgere qualsiasi attività funzionale all'indirizzo del-



l'oggetto sociale, ivi compresa l'adozione di regolamenti

specifici approvati dalle competenti Autorità dello Stato,

di direttive e prescrizioni, nonché la nomina di qualsiasi

commissione o comitato in applicazione delle norme citate e

del presente Statuto;

- assumere il personale dipendente del Consorzio e sottoscri-

vere eventuali contratti di collaborazione;

- adottare e far osservare qualsiasi regolamento relativo al-

l'organizzazione del Consorzio e allo svolgimento dei suoi

compiti;

- adottare tutti i provvedimenti sanzionatori previsti dal

presente Statuto;

- compiere tutte le operazioni e gli atti ritenuti idonei

per il raggiungimento delle finalità consortili.

Ciascun consorziato ha diritto di avere dal Consiglio Diret-

tivo notizie sullo svolgimento dell'attività e sugli affari

del Consorzio e di prendere visione dei verbali del Consi-

glio Direttivo presso l'ufficio amministrativo.

Il Consiglio Direttivo uscente continua nell'esercizio dei

suoi poteri sino a quando non sia insediato il Consiglio Di-

rettivo successivo.

#### **ART. 25 - IL PRESIDENTE**

Il Presidente del Consiglio Direttivo è nominato da quest'ul-

timo tra i suoi membri, dura in carica due anni ed è rieleg-

gibile.

Il Presidente:

a) convoca e presiede l'Assemblea dei Consorziati ed il Consiglio Direttivo;

b) dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi del Consorzio;

c) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo;

d) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti;

e) accerta che si operi in conformità agli interessi del Consorzio.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età.

#### **ART. 26 - RAPPRESENTANZA DEL CONSORZIO**

Al Presidente spettano la firma sociale e la rappresentanza legale del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giudizio.

#### **ART. 27 - SCIoglimento**

Il Consorzio si scioglie per le cause indicate nell'art.2611 del codice civile.

Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento del Consorzio, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

L'Assemblea, in seduta straordinaria, deciderà se le eventuali attività risultanti dal bilancio finale di liquidazione predisposto dai liquidatori, saranno ripartite tra i Consorziati in misura proporzionale ovvero se l'intero patrimonio residuo della liquidazione, come risultante dal bilancio finale di liquidazione, dovrà comunque essere destinato ai fini di pubblica utilità in conformità alle leggi vigenti ed in particolare, ove possibile, a favore di associazioni ed enti non aventi scopo di lucro e perseguenti finalità analoghe a quelle del Consorzio.

Le spese di liquidazione graveranno sul fondo consortile fino a concorrenza. Qualsiasi eccedenza negativa risultasse dal bilancio finale di liquidazione graverà sui singoli consorziati in base al rapporto sopra descritto per il riparto dell'eventuale eccedenza attiva; qualora si manifestassero fra i consorziati casi di insolvenza, gli importi ad essi relativi verranno ripartiti tra gli altri consorziati.

#### **ART. 28 - FORO COMPETENTE**

Qualunque controversia che dovesse insorgere tra consorziati o tra Consorzio e consorziati, Amministratori e liquidatori, in dipendenza del presente Statuto, sarà decisa dal Foro di Belluno.

#### **ART. 29 - OBBLIGAZIONI SOCIALI**

Per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio dalle persone che, a norma del presente Statuto, ne hanno la rappre-

sentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile. Per le obbligazioni assunte dagli organi del Consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi, solidalmente col fondo consortile.

**ART. 30 - REGOLAMENTI INTERNI**

L'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, può approvare i regolamenti interni per l'applicazione del presente Statuto e per quanto necessario ad assicurare il miglior funzionamento del Consorzio.

Tutti i regolamenti acquistano efficacia dopo la delibera dell'Assemblea, purchè non in conflitto con i regolamenti comunitari, il disciplinare di produzione e il piano dei controlli.

**ART. 31 - RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e alle leggi speciali vigenti in materia.

Bozza Enzo, Michele Palumbo Notaio

